



RISCHI TRATTATI

Trattasi di rischi tradizionalmente valutabili dall'ufficio Cauzioni, fatte salve ovviamente le consuete verifiche di ordine patrimoniale e finanziario nei confronti dei soggetti Contraenti, che devono necessariamente implicare l'acquisizione della seguente documentazione.

- Srl/Spa: ultimo bilancio definitivo completo di allegati (che ricordiamo essere Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione dei Revisori);
- Società di persone (Ditte Individuali/Società Semplici/Snc/Sas): Dichiarazione dei Redditi Società di Persone (modello Società di Persone) – Dichiarazione IVA;
- Modelli unici, o Modelli 730 dei soci per un'eventuale coobbligazione;
- Iscrizione Anagrafe camerale aggiornata.
- Certificazioni ISO/SOA;

POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA DI PUBBLICI APPALTI

Il sistema delle garanzie fideiussorie relative agli appalti, non più distinto a livello giuridico tra lavori, forniture e servizi, è stato uniformato dal D.Lgs 163/2006 sostituito dal più recente D.Lgs 50/2016.

Pertanto, nelle more di un testo unico di modello di polizza che riprenda i criteri sopra menzionati rimane in essere la distinzione sino ad oggi operata:

- Lavori, le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto Ministero Attività Produttive 12 Marzo 2004 n. 123, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell' 11/5/04;
- Forniture e Servizi: viene usualmente utilizzato il testo generica Enti Pubblici.

CAUZIONE PROVVISORIA LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 deve essere presentata all'Amministrazione Appaltante contestualmente all'offerta e deve essere pari un valore percentuale tra 1% e 4% dell'importo a base di gara specificamente indicato nei documenti di gara. La percentuale può essere ridotta nel caso di imprese certificate ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Decreto come più avanti riportato. La cauzione provvisoria ha validità per almeno 180 gg dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, garantisce il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal bando e contiene l'impegno del Garante a rilasciare la cauzione definitiva nel caso l'offerente dovesse risultare aggiudicatario.

Negli ultimi anni abbiamo constatato un notevole aumento del ribasso medio, pertanto sebbene a livello di valutazione in fase di assunzione di polizza provvisoria il ribasso medio possa essere da voi considerato nella misura del 20% vi sono delle anomalie dovute a tipologie particolari di lavori. Occorre pertanto in sede di assunzione della provvisoria, valutare tali ipotesi, con particolare riferimento al "potenziale" valore della definitiva ed il conseguente impatto su autonomie assuntive, procura e linea di fido (quando presente) in caso di aggiudicazione.

Prodotto DAOL:

Codice rischio DAOL:

Appalti pubblici provvisorie

21 Lavori - 21 Servizi



Premio: **minimo Euro 65,00**
Tasso indicativo: **0,40% finito per durata**

Documentazione specifica da acquisire:

- lettera di invito;
- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato speciale d'appalto (CSA).

Svincolo definitivo della garanzia:

La garanzia si svincola automaticamente dopo 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte salvo non venga richiesta una proroga da parte della Stazione appaltante.

CAUZIONE DEFINITIVA LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 deve essere presentata dall'impresa aggiudicataria dell'appalto nella misura del 10% del prezzo di aggiudicazione, salvo ribassi come da elenco seguente:

- Da 0% a 10%: si calcola il 10% dell'importo a base d'asta ribassato.
- Da 10,01% a 20%: la garanzia è pari alla % di ribasso, da calcolare su importo a base d'asta già ribassato.
- Da 20,01% oltre: la garanzia è pari alla % di ribasso dove ogni punto oltre il 20 viene raddoppiato, da calcolare su importo a base d'asta già ribassato.

Esempio 1:

ribasso: 10%:

importo di aggiudicazione: Euro 1.800.000,00

=> garanzia definitiva pari al 10% (eventualmente riducibile con certificazioni) dell'importo di aggiudicazione, ossia Euro 180.000,00;

Esempio 2:

ribasso: 30%:

importo di aggiudicazione: Euro 1.400.000,00

=> garanzia definitiva pari al 10% (sino al 10%) + 10% (1 P.to in più per ogni P.to % di ribasso compreso tra il 10% ed il 20%) + 20% (2 P.ti in più per ogni P.to % di ribasso superiore al 20%) = 40% dell'importo di aggiudicazione, ossia Euro 560.000,00 (eventualmente riducibile con certificazioni);

Prodotto DAOL:

Codice rischio DAOL:

Premio:

Tasso indicativo:

incremento, in dipendenza dell'eventuale ribasso offerto, è a discrezione degli uffici assuntivi in quanto implica una maggiore rischiosità).

Documentazione specifica da acquisire:

- lettera di aggiudicazione dell'appalto;
- eventuale giustificazione del ribasso offerto in sede di gara (se ribasso superiore al 30%).

Svincolo parziale garanzia:

Il D.Lgs 50/2016 prevede lo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, attestato mediante la consegna degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autenticata,



attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di fornitura e servizi. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Svincolo definitivo della garanzia con:

- restituzione dell'originale di polizza del Beneficiario;
- liberatoria scritta del Beneficiario;
- all'atto dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o regolare esecuzione senza riserve e comunque decorsi 12 mesi dall'emissione del certificato di ultimazione lavori senza riserve.

RIDUZIONI DEI MASSIMALI DELLE POLIZZE PROVVISORIE E DEFINITIVE

Ai sensi dell'art.93 comma 7:

I. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

II. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

III. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi I e II, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

IV. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

V. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

CAUZIONE SULLA RATA A SALDO

Questa forma di garanzia è prevista dall'art. 103, comma 6, D.Lgs 50/2016. Deve essere



presentata dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed è condizione di pagamento della rata di saldo del prezzo contrattuale. La garanzia copre l'esistenza di vizi delle opere non rilevati in sede di collaudo provvisorio e il suo importo è pari al valore della rata maggiorato degli interessi legali (al 01.01.2017 sono pari al 0,1% annuo e quindi 0,2% per i due anni di durata).

Prodotto DAOL:	Appalti pubblici
Codice rischio DAOL:	24
Premio:	minimo Euro 200,00
Tasso indicativo:	2% anticipato per il biennio

Documentazione specifica da acquisire:

- o lettera di richiesta polizza del Committente;
- o certificato di collaudo provvisorio o, in alternativa, certificato di regolare esecuzione.

Svincolo definitivo della garanzia:

La garanzia rimane efficace fino a due anni dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 in caso di erogazione di un anticipo da parte della Stazione Appaltante deve essere presentata apposita polizza fideiussoria di importo pari al 20% dell'importo contrattuale maggiorata degli interessi legali (al 01.01.2017 pari al 0,1% annuo).

Si ricorda che non esistono per legge impegni all'emissione da parte del Garante che ha sottoscritto la cauzione provvisoria e definitiva, e pertanto l'ufficio si riserva di valutare di volta in volta ogni singolo caso.

Prodotto DAOL:	Appalti pubblici
Codice rischio DAOL:	23
Premio:	minimo Euro 100,00
Tasso indicativo:	1% finito annuo

Documentazione specifica da acquisire:

- o lettera di richiesta polizza del Committente;
- o copia del contratto di appalto;

Svincolo definitivo della garanzia:

La garanzia rimane efficace fino a svincolo da parte del Beneficiario, ai fini di consentire il recupero della somma erogata mediante trattenute sui certificati di pagamento. Sono consentiti svincoli parziali della somma garantita a seguito di presentazione dei certificati di pagamento.

ATI (Associazione Temporanea di Impresa) - RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa)

L'ATI/RTI deve essere correttamente caricata in CIF e comunque in tutti i casi in cui la Contraente della polizza è rappresentata da un 'ATI. (Associazione Temporanea di Impresa), e/o RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) in assenza di specifica autorizzazione direzionale, il contratto dovrà essere obbligatoriamente perfezionato con la coobbligazione solidale delle imprese facenti parte l'ATI utilizzando il modello dell' "appendice di

coobbligazione", anche nel caso in cui venga esibito un atto costitutivo dell'ATI ove viene postulata la responsabilità solidale delle imprese partecipanti.

L'utilizzo di tale prassi si è resa necessaria al fine di evitare qualsivoglia problema in sede di esercizio delle azioni di eventuale regresso.

Vi invitiamo pertanto a procedere nel rispetto di quanto previsto al precedente capoverso.

RIMBORSI I.V.A.

Le imprese che in base all'art. 38 bis del D.P.R. 26.10.1972 e successive modificazioni e integrazioni, all'atto della presentazione della dichiarazione annuale IVA si trovano ad essere creditori nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria possono richiedere il rimborso anticipato del loro credito prestando garanzia mediante polizza fideiussoria.

Analogamente, determinate categorie di contribuenti possono richiedere il rimborso anche in via trimestrale presentando, in luogo della dichiarazione annuale, un'istanza con le indicazioni previste dalla legge.

La durata della garanzia è fissata in 3 anni dall'erogazione effettiva del rimborso; quest'ultima garantisce all'Amministrazione Finanziaria l'eventuale restituzione totale o parziale delle somme indebitamente rimborsate al Contribuente a seguito di avviso di rettifica o accertamento e gli eventuali crediti vantati dall'Amministrazione Finanziaria a stesso titolo nell'ambito dell'imposta IVA con riferimento all'anno di imposta per cui è stata prestata la garanzia o annualità precedenti e per le quali non è scaduto il termine di accertamento.

La documentazione da raccogliere obbligatoriamente per la valutazione delle predette garanzie è la seguente:

- Modello Iva annuale o trimestrale;
- Lettera di richiesta garanzia da parte del Concessionario per i rimborsi annuali erogati direttamente dallo stesso per rimborsi inferiori ad € 700.000,00;
- lettera dell'Agenzia delle Entrate per la parte di eccedenza del concessionario, per le richieste indirizzate direttamente alla stessa e per tutti i rimborsi trimestrali;
- Autocertificazione per carichi pendenti;
- Copia di fatture di acquisto o atti di compravendita per i crediti IVA scaturenti da operazioni immobiliari, unitamente alla documentazione contabile e/o bancaria attestante l'effettivo spossessamento delle somme pattuite per la transazione;
- Modelli 26LP per le IVA in compensazione,

Vi rammentiamo di prestare particolare attenzione ad i seguenti casi particolari:

1. crediti IVA delle **società immobiliari**: in particolare si deve verificare che non sussista cointeressenza tra venditore e compratore in quanto in tal caso si potrebbe configurare un'ipotesi di vendita simulata, preordinata al solo scopo di generare un credito d'imposta fittizio, con il rischio di una successiva verifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria, che potrebbe comportare la revoca del rimborso e l'incameramento della fideiussione prestata;
2. crediti IVA **derivanti da anni antecedenti** l'ultima dichiarazione IVA approvata: a volte sono dovuti al nuovo stato delle società quali liquidazioni volontarie, cessazioni o altro. In questo caso queste tipologie, non rientrando nell'ambito della vs autonomia agenziale in quanto maggiormente rischiose, necessitano di maggiori approfondimenti. Pertanto, oltre alla documentazione standard, sarà necessario acquisire:
 - a. La dichiarazione IVA completa dell'anno a cui si riferisce il rimborso;



- b. La documentazione attestante l'origine del credito;
- c. il bilancio di liquidazione;
- d. i modelli unici dei soci per la coobbligazione;
- e. il modello unico del liquidatore, se diverso dai soci amministratori;
- f. le dichiarazioni di assenza di pendenze e contestazioni in corso con l'Amministrazione finanziaria

Prodotto DAOL:

Codice rischio DAOL:

IVA

98 trimestrale

99 annuale e anni precedenti

100 annuale in conto fiscale

100 iva in compensazione

minimo Euro 350,00

Premio:

Tasso indicativo:

2% finito periodo

DOGANALI

Riassumiamo lo stato dell'arte in riferimento alla recente entrata in vigore del Nuovo Codice Doganale avvenuta nel mese di maggio 2016 come recepimento del Codice Doganale dell'Unione di cui di cui al Reg. UE 952/2013 e dei regolamenti di esecuzione nn. 2015/2446 e 2015/2447. Le prime problematiche si sono poste in seguito alla pretesa di alcuni Uffici Doganali periferici di utilizzare come NUOVA Garanzia Globale lo schema di polizza allegato al regolamento di esecuzione n. 2015/2447 che però non ha la struttura di un vero e proprio testo di polizza essendo sprovvisto della regolazione premio e soprattutto non prevede la scadenza della garanzia (esponendoci quindi al rischio di emissione di una fideiussione sine die), rendendo così la garanzia illimitata al pari dell'autorizzazione "unica" rilasciata agli operatori doganali.

La nuova garanzia globale, tra l'altro, non prevede l'imputazione del massimale della garanzia (unico alle diverse tipologie (o regimi) doganali (quindi 12 tipologie disomogenee di obbligazioni "scadute" o a "scadere"), con conseguenti pericolose ricadute in caso di escussione della fideiussione. La Direzione Axa, in questa fase transitoria, partecipa ad un gruppo di lavoro istituito presso Ania con lo scopo di elaborare, con la collaborazione della Direzione Centrale delle Dogane di Roma, uno schema di polizza condivisibile dalle Compagnie Assicuratrici. La Direzione, sulla scorta di quanto sopra, ha deciso di non intervenire nell'assunzione di tali rischi fino alla definizione di un testo di polizza "accettabile", fatto salvo per l'adeguamento delle garanzie in vigore per le quali troverà soluzioni ad hoc alle singole fattispecie che si presenteranno.

ASSIMILATE AGLI APPALTI

URBANIZZAZIONI

Garanzie rilasciate in relazione ad obblighi ed oneri scaturenti dal rilascio di concessioni edilizie, ai sensi della Legge 28.1.77 n 010 (cd Legge Bucalossi) e normativa complementare.

Contraente: aziende e/o privati proprietari dell'area su cui viene fatta la richiesta.

Ente garantito: il Comune che rilascia la concessione.



ridefiniamo / gli standard

Prodotto DAOL:	Assimilate agli appalti
Codice rischio DAOL:	66
Premio:	minimo Euro 100,00 (esecuzione OO.UU) minimo Euro 120,00 (pagamento OO.UU)
Tasso indicativo:	1,00% finito annuo (esecuzione OO.UU) 1,20% finito annuo (pagamento OO.UU)

- Il premio è sempre acquisito in unica soluzione per il periodo, con previsione di proroghe annuali;
- Tipologia di rischio: barrare uno o più campi indicati nello stampato, a seconda che la garanzia si riferisca al **Pagamento oneri di urbanizzazione**, all'**Esecuzione opere di urbanizzazione** o al **Pagamento Costo di costruzione**;
- Sanzioni amministrative (qualora previste, fino ad un massimo del 40%);
- Durata iniziale: pari a quella prevista in Convenzione per l'esecuzione delle opere e/o per le rate residue di pagamento nel caso di oneri di Urbanizzazione e/o Costo di Costruzione, con proroghe annuali;

Documenti da acquisire:

- bozza della Convenzione;
- eventuale piano finanziario di copertura dell'impegno;
- atto unilaterale d'obbligo;
- lettera del Comune relativa alle modalità di pagamento in caso di rateizzazione OO.UU;

Svincolo della garanzia:

solo ed esclusivamente con restituzione originale o dichiarazione liberatoria da parte del Beneficiario (Art. 1 CGA)

Teniamo a precisare che negli ultimi anni, abbiamo constatato un elevato incremento dei sinistri, sia per numero che per valore medio.

Ciò è dovuto al fatto che in questo periodo il mercato dell'edilizia residenziale sta vivendo un periodo di grande stagnazione e di conseguenza molte aziende non riescono ad onorare i propri impegni sia di esecuzione opere di urbanizzazione che di pagamento oneri.

Vi ricordiamo che dalla sottoscrizione di una Convenzione e/o dalla richiesta del permesso di costruire/DIA (Dichiarazione Inizio Attività) derivano rispettivamente la polizza esecuzione opere di urbanizzazione e/o la richiesta di polizza pagamento oneri/costo di costruzione ma in un secondo tempo gli oneri maggiori derivano dall'esecuzione e compimento dell'intervento immobiliare. Quest'ultimo ci riporta alla Legge 210 con esposizioni che per valori rilevanti delle garanzie appena richiamate non possono non essere tenute in considerazione.

Pertanto per valori di esecuzione opere di urbanizzazione e/o pagamento oneri di urbanizzazione superiori ad Euro 300.000 sarà fondamentale anche approfondire l'ambito progettuale e di sostenibilità economico finanziaria dell'operazione (vedasi rischio Legge 210). In casi particolari tali ultimi documenti potrebbero essere necessari anche per importi inferiori.

COLTIVAZIONE CAVE

Prodotto DAOL:	Assimilate agli appalti
Codice rischio DAOL:	55
Premio:	minimo annuo Euro 250,00
Tasso indicativo:	0,80% finito annuo



GESTIONE RIFIUTI

Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ha uniformato la materia in tema di rifiuti. Per quanto riguarda le garanzie maggiormente richieste si evidenziano le seguenti:

ISCRIZIONE ALBO (le tipologie di iscrizioni dipendono direttamente dall'attività dell'azienda)

La durata di tutte le Iscrizioni Albi sono di anni 5 + 2. E' prevista l'eventuale escussione della garanzia anche a fronte dei danni procurati all'Ambiente ai sensi della Parte VI del D.Lgs 152/2006 che viene concessa in quanto trattasi di eventuali danni di tipo "accidentale".

Prodotto DAOL:

Gestione Rifiuti

Codice rischio DAOL:

vedi tabella

Codice	Tipologia di rischio
50 – RIFIUTI MINISTERO	ISCR. ALBO CATEGORIA 1-5
54 – RIFIUTI CAT. 8	ISCR. ALBO CATEGORIA 8
55 – RIFIUTI AMIANTO	ISCR. ALBO CATEGORIA 10
56 – RIFIUTI BONIFICA SITI	ISCR. ALBO CATEGORIA 9

Premio:

minimo Euro 250,00

Tasso indicativo:

2,50% finito periodo di 5 anni

Documentazione necessaria per la valutazione:

- o lettera del Ministero dell'Ambiente che autorizza l'iscrizione all'Albo con indicazione della Categoria e della Classe con relativa richiesta della garanzia fideiussoria;

Svincolo definitivo della garanzia:

- o restituzione dell'originale di polizza del Beneficiario;
- o automaticamente all'atto della sostituzione di altra polizza che prende in carico le obbligazioni di quella scaduta;
- o automaticamente dopo 2 anni dalla data di scadenza della polizza.

GESTIONE RIFIUTI

A fronte di un Decreto di Autorizzazione e/o un'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) nel caso in cui quest'ultima sia prevista dalla legislazione, la Società è autorizzata alla Gestione di una Discarica ossia al conferimento in un Sito di Discarica di determinate tipologie di rifiuti (Pericolosi e/o Non Pericolosi identificati secondo specifici codici CER), o di un sito raccolta/stoccaggio/lavorazione, per determinati volumi e per un tempo predefinito che usualmente non eccede i 5 e/o 10 anni. Vengono in ogni caso previsti negli usuali testi di polizza ulteriori 2 anni di garanzia (cosiddetto periodo di Loss Recovery) per consentire all'Amministrazione la verifica i tutti gli adempimenti garantiti dalla fideiussione.

La polizza fideiussoria, requisito sostanziale per la validità dell'autorizzazione sopra richiamata (in caso di mancanza l'Autorizzazione viene revocata con relativa chiusura del sito) garantisce



l'Amministrazione per le somme che il Contraente, in conseguenza di sue inadempienze nell'ambito della gestione del sito di discarica, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

A volte le Amministrazioni richiedono anche la copertura degli eventuali danni all'Ambiente. In questo caso non siamo in grado di rilasciare questa tipologia di copertura in quanto trattasi di danno di tipo "graduale" e non "accidentale". Usualmente tuttavia le Amministrazioni si rendono disponibili a valutare testi difformi da quelli in uso (con esclusione di alcune Regioni/Province quali la Regione Lombardia e relative Province che non accettano testi difformi).

Prodotto DAOL:	Gestione Rifiuti
Codice rischio DAOL:	51 - 53
Tasso indicativo:	3,50% finito periodo (se durata pari a 5+1) 7,00% finito periodo (se durata pari a 10+1 e/o + 2)

Documentazione necessaria per la valutazione:

- Decreto di Autorizzazione e/o AIA completa;
- Copia della relazione progettuale della discarica;
- Eventuale cronoprogramma lavori se la stessa deve essere adattata alle esigenze di conferimento rifiuti come da normativa;
- Eventuale Business Plan relativo alla sostenibilità finanziaria della gestione della discarica;
- Testo di polizza richiesto;

Svincolo definitivo della garanzia:

- restituzione dell'originale di polizza del Beneficiario;
- automaticamente all'atto della sostituzione di altra polizza che prende in carico le obbligazioni di quella scaduta;
- automaticamente dopo 1 e/o 2 anni dalla data di scadenza della polizza.

POST GESTIONE RIFIUTI

Il D.Lgs 152/2006 prevede che oltre alla garanzia gestione discarica debba essere rilasciata anche la garanzia post gestione discarica, che avrà una durata di almeno 30 anni dalla data di chiusura della discarica.

Consapevoli del fatto che tale durata non è recuperabile sul mercato le Amministrazioni si riservano di accettare testi con clausole che prevedano la scadenza fissa dopo 5 anni e la specifica che "il mancato rinnovo della garanzia alla sua scadenza da parte del Garante non può essere invocato quale unico motivo di escussione della stessa". Alcune Regioni, quali la Regione Lombardia e la Regione Veneto, subordinano la validità della autorizzazione alla continuità di copertura fideiussoria. Pertanto il mancato rinnovo comporta l'esecuzione delle opere di ripristino, il cui mancato adempimento comporta in seguito l'escussione della garanzia.

Nella garanzia di Post Gestione il Garante si costituisce fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per ogni intervento necessario nella fase di gestione post-operativa della discarica, comprese le operazioni di monitoraggio, di messa in sicurezza e bonifica ai sensi del D.Lgs N. 152/06 Parte IV, nonché della bonifica del sottosuolo interessato dalla presenza del biogas.

Anche in questo caso come per la garanzia di Gestione operativa non vengono garantiti se previsti i danni all'ambiente di cui alla Parte VI del D.Lgs 152/2006 trattandosi di danno "graduale".



Prodotto DAOL:	Gestione Rifiuti
Codice rischio DAOL:	57
Tasso indicativo:	3,50% finito periodo (se durata pari a 5+1)

Documentazione necessaria per la valutazione:

- Decreto di Autorizzazione e/o AIA completa;
- Copia della relazione progettuale della discarica;
- Eventuale cronoprogramma lavori se la stessa deve essere adattata alle esigenze di conferimento rifiuti come da normativa;
- Eventuale Business Plan relativo alla sostenibilità finanziaria della gestione della discarica;
- In caso si tratti di sito di discarica chiusa necessitiamo anche del certificato di collaudo dei lavori di chiusura della stessa;
- Testo di polizza richiesto;

Svincolo definitivo della garanzia:

- restituzione dell'originale di polizza del Beneficiario;
- automaticamente all'atto della sostituzione di altra polizza che prende in carico le obbligazioni di quella scaduta;
- automaticamente dopo 1 e/o 2 anni dalla data di scadenza della polizza.

TRANSFONTALIERE

Le imprese che si occupano del trasporto dei rifiuti, sottoposte a notifica, oltre i confini nazionali, garantiscono, la Provincia che opera su delega del Ministero dell'Ambiente, degli eventuali costi che questa dovesse sostenere, in caso di disastro ambientale, per la bonifica dei siti inquinanti e delle spese per recupero, trasporto e smaltimento dei rifiuti, stessi fino al ricevimento da parte delle competenti autorità del certificato di avvenuto corretto smaltimento.

La Fideiussione deve essere presentata dopo il rilascio delle autorizzazioni da parte di tutte le Autorità competenti ed in ogni caso prima dell'inizio delle spedizioni, ma ogni Provincia può richiedere tempistiche diverse. In caso di notifica generale le Fideiussioni possono garantire anche "singole parti della notifica" e pertanto un numero parziale di spedizioni rispetto a quelle totali autorizzate.

Prodotto DAOL:	Gestione Rifiuti
Codice rischio DAOL:	58
Tasso indicativo:	0,6% finito periodo (sei mesi)
Premio:	minimo Euro 350,00 per sei mesi

GENERICHE ENTI PUBBLICI

Trattasi di garanzie generiche indirizzate ad Enti Pubblici. All'interno del prodotto si possono trovare le seguenti tipologie di rischio:

- generica enti pubblici (codice DAOL 70)
- ripristino suolo pubblico (codice DAOL 71)
- concorso a premi (codice DAOL 74)



ridefiniamo / gli standard

Premio: **minimo Euro 100,00**
minimo Euro 200,00 (per concorso a premi)

Tasso indicativo: **1,00% finito annuo**

Si ricorda che, nel caso di polizze per Ingresso Stranieri per Soggiorno Turistico, può essere utilizzata la tipologia di rischio Generica Enti Pubblici, inserendo il testo espressamente richiesto direttamente su DAOL (premio minimo annuo Euro 150,00).



RISCHI ASSUMIBILI PER CLIENTI CON PREMI RAMI ELEMENTARI

Questa categoria comprende i rischi che devono essere riservati alla clientela già acquisita e fidelizzata, con un buon rapporto tecnico nei rami elementari e con elevato standing patrimoniale, circostanze che dovranno essere sempre attestate da dettagliata relazione agenziale che accompagnerà la richiesta di emissione.

Queste tipologie di rischio possono eventualmente essere accompagnati dalla costituzione di una garanzia collaterale (polizza vita a premio unico anticipato vincolata, controgaranzia bancaria) da quantificarsi in relazione al valore dell'operazione. Valutazione è riservata all'esclusiva competenza degli uffici Direzionali.

ANTICIPI EX LEGGE 210

Obiettivo della Legge 2 Agosto 2004 N. 210 (entrata in vigore in data 27 Luglio 2005 con il D.Lgs 22/2005): tutelare gli acquirenti di immobili da costruire garantendo loro la restituzione degli acconti versati nel caso in cui il venditore incorra in una situazione di crisi:

- Esecuzione immobiliare sul bene oggetto della garanzia;
- Fallimento;
- Amministrazione straordinaria;
- Concordato preventivo;
- Liquidazione coatta amministrativa.

La normativa, prevede per il venditore l'obbligo, in sede di sottoscrizione del preliminare di vendita (che deve rispondere ad i requisiti minimi di legge), al rilascio di una copertura fideiussoria che vada a coprire ciò che l'acquirente ha versato (caparra) e ciò che verserà (acconti successivi) ma non prevede tuttavia un apparato sanzionatorio (né penale che amministrativo).

In questi ultimi anni a fronte della valutazione di molti affidamenti per Legge 210 si è riscontrato uno scarso utilizzo degli stessi con una conseguente esigua emissione di polizze.

In merito all'andamento del mercato abbiamo già discusso (vedi urbanizzazioni), tuttavia vogliamo porre alla Vostra attenzione anche il fatto che trattasi di rischio punta.

In caso di default dell'azienda l'escussione viene richiesta non solamente per quanto riguarda le polizze a favore degli acquirenti privati ex Legge 210 ma anche da parte delle Amministrazioni alle quali abbiamo rilasciato le garanzie opere di urbanizzazione (per la mancata esecuzione e/o parziale esecuzione delle opere stesse) e per le garanzie di pagamento oneri/costo di costruzione (per le rate ancora da pagarsi oltre alle eventuali sanzioni amministrative di ritardato pagamento ove previste).

Visto quanto sopra riportato la Compagnia ha deciso di intervenire in questa tipologia di rischio solo ed esclusivamente alle seguenti ed inderogabili condizioni:

- 1) cliente globale pluriennale (non auto) con un elevato standing patrimoniale;
- 2) non cliente in altri rami ma sottoscrizione contestuale della polizza CAR e Decennale Postuma con un premio non inferiore ad Euro 10.000,00;
- 3) invio del questionario e di tutta la documentazione prevista nello stesso.

Contraente: proprietari venditore dell'immobile in corso di costruzione;



Ente garantito: acquirente persona fisica;

Durata iniziale: pari a quella prevista dal versamento del primo acconto alla data presunta di consegna dell'immobile (data presunta rogito) indicata nel preliminare per la con previsione di proroghe semestrali;

Prodotto DAOL: **Legge 210**

Codice rischio DAOL: **210**

Premio: **minimo Euro 350,00 finito per il periodo** (con previsione di proroghe semestrali con eventuali premio minimo di Euro 150,00, e non comprensivo del 5 per mille relativo al Fondo CONSAP in unica soluzione per il periodo con previsione di proroghe semestrali)

Tasso indicativo: **1,50%** (non comprensivo del 5 per mille relativo al Fondo CONSAP)

Documenti da acquisire:

- Tutti quelli previsti nel questionario L.210;

Svincolo definitivo della garanzia:

- restituzione dell'originale di polizza del Beneficiario;
- copia del rogito sottoscritto;

GARANZIE DI PAGAMENTO

Trattasi di garanzie relative ad obbligazioni in cui assume carattere di assoluta prevalenza, nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, l'obbligazione avente ad oggetto una dazione di denaro a fronte della corrispondente prestazione di beni e/o servizi. Tale premessa è necessaria al fine di operare un netto distinguo tra le suddette garanzie e quelle di natura "finanziaria", nell'accezione più estesa, comprendenti tutte le fideiussioni utilizzate strumentalmente per ottenere o avere accesso a crediti e/o finanziamenti nelle più svariate forme e che implicano, come caratteristica comune, un'obbligazione restitutoria. Non possiamo emettere garanzie di natura finanziaria, ma possiamo fornire fideiussioni di pagamento, con una durata massima di 24 mesi, con scadenza automatica non soggetta a tacito rinnovo e con l'ulteriore limitazione di 4 mensilità nel caso di garanzie rilasciate per il pagamento dei canoni di locazione.

Prodotto DAOL: **Appalti Privati**

Codice rischio DAOL: **124 Locazione Commerciale**

Tasso indicativo: **1,50% annuo.**

Premio: **minimo Euro 360,00 per i 6 anni.**

Durata: pari a quella del contratto di Locazione Commerciale sottoscritto o in corso di sottoscrizione (6 anni).

Documentazione specifica da acquisire: contratto completo sottoscritto.

Prodotto DAOL: **Garanzie di Pagamento**

Codice rischio DAOL: **105**

Tasso indicativo: **1,50% annuo.**

Premio: **minimo € 250,00**

Durata: pari a quella delle obbligazioni previste dal contratto.

Documentazione specifica da acquisire: Contratto completo sottoscritto.

Nell'ambito delle suddette garanzie di pagamento meritano un discorso a parte quelle che devono essere somministrate alle Società erogatrici di energia (elettrica, metano, etc.). Tenuto conto che le stesse accedono a contratti di somministrazione periodica ed a pagamento differito, soggetti a rinnovo automatico anno per anno, la Compagnia potrà prendere in esame l'emissione solo ed esclusivamente nel caso in cui la società erogatrice si sia preventivamente dichiarata disponibile ad accettare una fideiussione di durata max. 1 anno a scadenza fissa senza automatico rinnovo. Tale prassi consente quindi di procedere al rinnovo della copertura alla scadenza annuale a discrezione della Compagnia, solo dopo le consuete e positive verifiche di ordine economico-patrimoniale.

APPALTI PRIVATI

Trattasi di garanzie relative ad obbligazioni nascenti da contratti tra privati. Sotto il prodotto si possono trovare le seguenti tipologie di rischio:

- definitive tra privati (codice DAOL 162)
- anticipazioni tra privati (codice DAOL 163)
- svincolo decimi tra privati (codice DAOL 164)
- generica tra privati (codice DAOL 180)

Premio:	minimo Euro 100,00
	minimo Euro 120,00 (per generica)
Tasso indicativo:	1,00% finito annuo
	1,20% finito annuo (per generica)

POLIZZE PER ANTICIPAZIONI CONTRIBUTI

Questa tipologia di rischio, rapportata all'esigua massa premi ed alla elevatissima sinistrosità ha portato la Compagnia a valutare tali rischi solo ed esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- cliente integrale pluriennale ad elevata massa premi e con un rapporto S/P non superiore al 60%;
- elevato standing patrimoniale;
- valutazione solo ed esclusivamente per contributi a Fondo Perduto (i contributi con restituzione, ossia alla stregua dei finanziamenti e misti, ossia in parte a Fondo perduto ed in parte con restituzione non vengono presi in considerazione in quanto esclusi dai trattati riassicurativi);
- previsione di scadenza nel testo di polizza richiesto dal beneficiario (non interveniamo se previsto in modo generico a liberazione del beneficiario con restituzione dell'originale di polizza e annotazione di svincolo);
- assenza di vincoli particolari che non sono strettamente riferibili al corretto utilizzo delle somme erogate quale contributo (Es: vincolo di destinazione d'uso per i beni mobili/immobili, vincolo di mantenimento occupazionale ecc);
- assenza di condizioni altamente derogatorie che riportano il contratto in atto autonomo di garanzia;

Prodotto DAOL:	Anticipazioni finanziamenti Contributi
Codice rischio DAOL:	110
Premio:	minimo Euro 150,00
Tasso indicativo:	1,50% finito annuo

Documenti da acquisire:

- Bando e disciplinare di ammissione al contributo;
- Decreto di ammissione al contributo con relativa graduatoria;
- Copia del progetto presentato con relativo cronoprogramma lavori;
- Testo di polizza richiesto dal Beneficiario.

Svincolo definitivo della garanzia:

- restituzione dell'originale di polizza del Beneficiario;
- liberatoria da parte del Beneficiario.

L'emissione di tali polizze sono di assoluta discrezionalità Direzionale.



DEROGHE CONTRATTUALI

Alcuni brevi cenni e relative modalità operative concernenti le più ricorrenti deroghe contrattuali.

Art. 1945 C.C.

Come noto le condizioni contrattuali normalmente in uso nelle polizze cauzionali prevedono l'obbligo da parte del Garante del pagamento dell'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15/30 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del beneficiario e la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, l'impiego di clausole quali quelle sopra citate comporta l'inopponibilità da parte del Garante delle eccezioni che spettano al debitore principale, in sostanziale deroga alla regola essenziale della fideiussione prevista dall'art. 1945 C.C..

Fatta questa doverosa premessa, abbiamo potuto sperimentare come in sede di escussione sia ben diverso l'impatto ed il peso di una deroga sostanziale ed implicita rispetto ad una deroga esplicita, per cui ribadiamo l'invito a non emettere contratti contenenti deroghe esplicite alle disposizioni di cui all'art. 1945 C.C.

Eccezioni saranno riservate all'esclusiva valutazione e autorizzazione degli uffici direzionali, che provvederanno - in caso positivo - ad incrementare la tassazione di riferimento (+0,20%, +0,30%).

Art. 1939 C.C.

L'Art. 1939 C.C. recita: "la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale.....". Ciò premesso, vi rammentiamo che i nostri Trattati Riassicurativi prevedono l'esclusione della copertura per i contratti contenenti la deroga alle disposizioni di cui al citato articolo del Codice Civile.

Vi invitiamo a non procedere all'emissione di contratti contenenti tale deroga sia in forma esplicita, sia una deroga implicita, realizzabile e rilevabile ogniqualvolta nei contratti vengano utilizzate e/o riportate perifrasi del seguente tenore:

- Contratto autonomo di garanzia;
- Atto autonomo di garanzia;
- Rinuncia da parte del fideiussore ad ogni e qualsiasi eccezione e/o riserva attinente all'obbligazione principale;
- Rinuncia alle eccezioni relative alla validità dell'obbligazione principale;
- Rinuncia a rilevare la nullità e/o annullabilità del contratto principale.

PAGAMENTO SENZA DOCUMENTAZIONE DEL DANNO

Abbiamo rilevato in alcuni bandi, e/o schemi di polizza provenienti da alcuni Enti Pubblici (vedasi attuale testo di polizza garanzia definitiva Trenitalia), la presenza di clausole che impongono al Garante il pagamento del sinistro "senza necessità di documentazione del danno".

A tale proposito rammentiamo che la fideiussione, quando accede ad obbligazioni "del fare", ha natura "risarcitoria", ossia ha la funzione di assicurare in via indiretta l'adempimento dell'obbligazione principale dell'appaltatore; questo garantisce la possibilità per il Committente di ottenere il pagamento del risarcimento del danno che può derivare dall'inadempimento dell'appaltatore stesso. Pertanto la debenza del fideiussore è subordinata alla sussistenza documentabile di un diritto di credito, a tale titolo, da parte dell'Ente Garantito. Tale è il



ridefiniamo / gli standard

contenuto della cauzione alla luce della prevalente dottrina e delle recenti pronunce giurisprudenziali. Tutto ciò detto, ribadiamo l'assoluto ed inderogabile divieto di emettere garanzie contenenti la suddetta clausola.



COOBBLIGAZIONI

Abbiamo verificato che piuttosto frequentemente l'azione di rivalsa su polizze colpite da sinistro è vanificata dai seguenti fatti:

- disconoscimento della firma apposta dal "coobbligato";
- mancanza dei poteri in capo alla persona che ha firmato quale rappresentante di società coobbligata;
- totale assenza di codici fiscali e indirizzi di residenza dei coobbligati;
- mancanza dell'indicazione dell'ubicazione degli immobili di proprietà.

Per evitare il ripetersi, in futuro, di tali mancanze Vi preghiamo di attenerVi alle seguenti norme:

- la firma del coobbligato, che deve essere apposta per esteso sull'apposita appendice, deve essere acquisita in presenza dell'Agente o di persona dell'Agenzia delegata, purché conosca personalmente il firmatario. Se il coobbligato non è personalmente conosciuto è obbligatorio identificarlo attraverso un documento di identità;
- è necessario richiedere copia dei poteri di firma conferiti al firmatario a mezzo procura, se si tratta di società;

A maggior chiarimento Vi specifichiamo, per ogni tipo di società, la persona che ha tali poteri:

- per l'impresa individuale ---» il titolare;
- per le S.n.c. ---» il socio amministratore;
- per le S.a.s. ---» il socio accomandatario;
- per le S.r.l. ---» l'amministratore unico;
- per le S.p.A. ---» il presidente del Consiglio di Amministrazione o uno degli Amministratori nominato dall'Assemblea del Consiglio il cui nominativo deve risultare da un recente certificato della Camera di Commercio;

Occorre indicare sempre il codice fiscale del coobbligato e la sua residenza e occorre richiedere gli indirizzi esatti degli immobili di proprietà (se non già conosciuti dall'Agenzia per avere emesso polizze assicurative sugli stessi).



PROCEDURA PER POLIZZE CONTROGARANTITE DA POLIZZE VITA

Desideriamo rammentare la procedura operativa in caso di chiusura di una trattativa dove richiediamo una controgaranzia sotto forma di polizza vita a premio unico anticipato vincolata ad AXA.

L'iter è il seguente:

- viene sottoscritta la polizza vita ed incassato il relativo premio;
- viene data comunicazione all'Ufficio Cauzioni del numero di polizza e dell'avvenuto incasso;
- viene predisposta dall'Ufficio Cauzioni l'appendice di vincolo alla polizza vita ed anticipata via mail all'agenzia per la sottoscrizione preventiva da parte del cliente;
- viene emessa ed inviata in agenzia la polizza fideiussoria insieme all'appendice di vincolo alla polizza vita per il reperimento di tutte le firme;
- vengono restituite alla Direzione le copie debitamente firmate di spettanza delle fideiussioni e del/i vincoli;
- l'appendice di vincolo di spettanza dell'Ufficio Vita deve essere inviato direttamente a quest'ultimo.

NB: la richiesta di riscatto totale e/o parziale delle polizze vita vincolate a polizze fideiussorie deve essere fatta congiuntamente sia all'Ufficio Vita che all'Ufficio Cauzioni al fine di evitare inconvenienti e ritardi nelle risposte.

L'Ufficio Cauzioni comunicherà all'Ufficio Vita ed all'Agenzia l'autorizzazione o meno al riscatto dopo aver verificato il regolare svincolo della/e polizza/e fideiussoria/e che era stata contro garantita.

Cogliamo quindi l'occasione per richiamare l'attenzione di tutta la rete ad una scrupolosa e rigida osservanza dell'iter esposto.